CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

REGOLAMENTO D'ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI "CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE"

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 03/02/2020
Modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 30/09/2024

ART. 1 – FINALITA'

Il Comune di Casale Monferrato promuove, ai sensi degli artt. 47 e 49 del vigente Statuto Comunale, organismi di partecipazione popolare all'attività dell'Amministrazione Comunale denominati "Consigli di partecipazione".

I Consigli di Partecipazione sono aggregazioni territoriali , caratterizzate da comuni radici storiche ed urbanistiche; essi rappresentano le esigenze delle rispettive comunità di area e svolgono attività senza scopo di lucro al fine di:

- promuovere la partecipazione democratica dei cittadini alla vita del Comune e del quartiere stesso;
- formulare proposte programmatiche d'intervento per migliorare le condizioni di vita e le funzionalità dei servizi nel quartiere;
- individuare e ricercare proposte di soluzioni rispetto alle problematiche ed alle esigenze del quartiere e delle persone ivi residenti;
- segnalare criticità presenti nel quartiere di pertinenza;
- diffondere e consolidare la solidarietà e lo spirito di aggregazione nella Comunità cittadina.

Il presente Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento dei Consigli di Partecipazione sulla base dell'art.8 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del citato art.49 dello Statuto Comunale

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEI CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE

I Consigli di Partecipazione del Comune di Casale Monferrato, la cui delimitazione territoriale è indicata in appendice al presente regolamento, sono

- **Consiglio di partecipazione 1**: comprendente le frazioni di San Germano e Roncaglia
- **Consiglio di Partecipazione 2**: comprendente il quartiere Valentino
- **Consiglio di Partecipazione 3**: comprendente i quartieri Sant'Anna, Ronzone, Rolasco e Vialarda
- **Consiglio di Partecipazione 4**: comprendente il quartiere di Oltreponte
- **Consiglio di Partecipazione 5**: comprendente il quartiere del Centro Storico
- **Consiglio di Partecipazione 6**: comprendente il quartiere di Borgo Ala
- **Consiglio di Partecipazione 7**: comprendente i quartieri di Porta Milano e Nuova Casale e la frazione di Santa Maria del Tempio
- **Consiglio di Partecipazione 8**: comprendente le frazioni di Casale Popolo e Terranova

Eventuali aggiornamenti riferiti esclusivamente ai confini saranno effettuati in occasione del rinnovo dei Consigli di quartiere, coinvolgendo i Consigli di quartiere interessati, e terranno conto anche della effettiva rappresentanza territoriale.

Mantenendo salda tale suddivisione e l'autonomia di ogni quartiere, l'Amministrazione Comunale incentiverà le forme di aggregazione e collaborazione tra i quartieri, al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di una coscenza cittadina unitaria e indivisa.

Art. 3 – OBIETTIVI E FUNZIONI DEI CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE

Per perseguire la finalità di cui all'art. 1 i Consigli di Partecipazione possono:

- confrontarsi con l'Amministrazione Comunale per la soluzione delle problematiche del quartiere, formulando anche proposte per il miglioramento delle condizioni di vita
- promuovere e sostenere l'organizzazione di attività ludico-creative e di manifestazioni di interesse collettivo, in particolare finalizzate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- promuovere e sostenere iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti nel territorio comunale;
- promuovere incontri sul territorio con l'Amministrazione Comunale

Art. 4 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI PARTECIPAZIONE

Ogni Consiglio di Partecipazione si compone di:

- **n. 4 componenti** nei Consigli con meno di 5.000 abitanti
- **n. 6 componenti** nei Consigli con più di 5.000 abitanti

Possono essere membri del Consiglio di Partecipazione gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, residenti e/o titolari e/o rappresentanti di una attività commerciale, professionale, produttiva e/o associazionistica con sede nel quartiere di riferimento

I componenti sono nominati dal Sindaco, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, sulla base della candidature pervenute, a seguito di apposito avviso pubblico, dai soggetti che desiderano fare parte del Consiglio e che hanno presentato domanda, corredata dalle necessarie indicazioni atte a comprovare esperienza e qualificazione.
Nella nomina dei componenti dovrà essere garantita la rappresentanza della minoranza consiliare.

Non possono far parte dei Consigli di Partecipazione i dipendenti comunali, i Revisori dei Conti ed i componenti degli altri organi consultivi del Comune. In ogni caso la carica è incompatibile con quella di Consigliere e Assessore Comunale. L'insorgenza di una delle cause di incompatibilità previste, determina la decadenza automatica dalla carica.
La partecipazione dei membri dei Consigli di Partecipazione è volontaria e gratuita.
I componenti durano in carica non oltre la scadenza del mandato amministrativo ed i componenti sono sciolti di diritto al venir meno, per qualsiasi causa, degli organi elettivi comunali.

I componenti eleggono al proprio interno il Presidente del Consiglio di Partecipazione, al quale spetta la convocazione delle Assembleee e del Consiglio di Partecipazione, la presidenza delle sedute e l'inoltro all'Amministrazione Comunale dei verbali delle riunioni. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 5 – ORGANISMI DI COORDINAMENTO: ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

Il Sindaco o il Vice Sindaco possono convocare, su tematiche di volta in volta da questi individuate, l'Assemblea dei Presidenti con la partecipazione anche dei membri della Commissione Consiliare competente.

Art. 6 – PRIMA CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Partecipazione tiene la sua prima seduta di insediamento entro il trentesimo giorno dalla nomina da parte del Sindaco.

Il Consiglio di Partecipazione, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Segretario.

Art. 7 – DIMISSIONI, DECADENZA E SURROGA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI PARTECIPAZIONE

Decade dalla carica di componente del Consiglio di Partecipazione colui che incorre in una delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente e non rimosse, ovvero che cambia quartiere di residenza.
Decade altresì dalla carica di componente del Consiglio di Partecipazione colui che non interviene per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificato motivo scritto e fatto pervenire al Presidente non oltre i tre giorni successivi alla seduta del Consiglio stesso. L'interessato, entro e non oltre i dieci giorni successivi dalla notifica dell'avvio della procedura di decadenza, è tenuto a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni. In assenza di giustificazioni o nel caso in cui queste non siano ritenute plausibili, il Consiglio di Partecipazione formula segnalazione al Sindaco per la dichiarazione di decadenza e la conseguente surroga
Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi causa,sentito il parere della commisione capigruppo, provvede il Sindaco con proprio decreto sulla base delle candidature pervenute in prima istanza.

Art. 8 – SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI PARTECIPAZIONE

Il Consiglio di Partecipazione viene sciolto con provvedimento del Sindaco, quando, per dimissioni od altra causa, lo stesso sia ridotto a meno della metà dei suoi membri e non sia più possibile alcun provvedimento di surroga.

Art. 9 – CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI PARTECIPAZIONE

Il Consiglio di Partecipazione è convocato dal Presidente, mediante avviso scritto da inoltrare anche per via telematica, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Copia della convocazione deve essere inoltrata anche al Sindaco affinché possa intervenire o inviare un suo delegato come previsto dal presente Regolamento.

Art. 10 – SEDUTE DEL CONSIGLIO DI PARTECIPAZIONE

Il Consiglio si riunisce a seguito di:
- convocazione del Presidente;
- richiesta scritta di almeno la metà più uno dei suoi membri;
- richiesta del Sindaco.

Le riunioni del Consiglio di Partecipazione, non pubbliche, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le manifestazioni collegiali sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Il Sindaco, o suo delegato, può partecipare alle riunioni con diritto di parola e senza diritto di voto. Alle sedute possono essere invitati assessori, i funzionari comunali ed esperti esterni per relazionare su specifici argomenti di interesse del quartiere.

Art.11 – SEDUTE CONGIUNTE

Il Sindaco può convocare sedute congiunte di più Consigli di Partecipazione per trattare tematiche di rilevante importanza o di carattere comune. La sede della seduta è indicata dal Sindaco

Due o più Consigli di partecipazione possono tenere sedute congiunte per l'esame e la discussione di questioni di comune interesse, allo scopo di sottoporre agli organi dell'Amministrazione Comunale istanze condivise.

Le sedute congiunte sono presiedute dal Presidente più anziano di età

Art. 12 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Al fine di garantire costante raccordo tra il Consiglio di Partecipazione e l'Amministrazione Comunale, il Sindaco nomina tra i Consiglieri Comunali un Coordinatore per ciascun Consiglio di Partecipazione.
Il Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di partecipazione, con la funzione di facilitatore e referente operativo di raccordo con il Comune; riceve i verbali delle riunioni delle Assemblee e dei Consigli di Partecipazione; sottopone al Consiglio di Partecipazione, entro 30 giorni dal ricevimento, le richieste di parere formulate dall'Amministrazione Comunale; mantiene con l'Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco o di un suo delegato, ogni contatto ritenuto utile e necessario per il buon funzionamento delle Assemblee e dei Consigli di Partecipazione.

Art. 13 – ATTRIBUZIONI PROPOSITIVE DEL CONSIGLIO DI PARTECIPAZIONE

Il Consiglio di partecipazione opera, con funzioni propositive, su tematiche connesse al territorio, alla popolazione ed ai servizi comunali.

Il Consiglio opera altresì quale referente del territorio e collabora con l'Amministrazione Comunale per un'efficace e partecipata amministrazione, relativamente ai seguenti ambiti: servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità, servizi culturali e sportivi, servizi educativi, servizi zonali di comunità, infrastrutture di zona, servizi di trasporto pubblico, tematiche economico-sociali, tematiche ambientali.

Le proposte formulate dai Consigli di partecipazione nelle materie di cui sopra sono trasmesse al Responsabile dell'Ufficio Affari Generali che ne cura l'inoltro al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco o agli Assessori, in base alle rispettive competenze.

ART. 14 – ASSEMBLEA DI QUARTIERE

L'Assemblea di quartiere è aperta a tutti i cittadini anche se non residenti nel quartiere. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio di Partecipazione almeno due volte nell'arco dell'anno per affrontare e discutere argomenti relativi agli obiettivi e funzioni dei Consigli di Partecipazione di cui all'art.3 del presente regolamento.

Art. 15 – RISORSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE

Il Comune di Casale Monferrato mette a disposizione dei Consigli di Partecipazione:

- eventuale strumentazione di supporto, compresi i mezzi per diffondere le necessarie informazioni per il proprio funzionamento
- uno spazio informativo all'interno del sito web istituzionale del Comune
- uno spazio informativo all'interno dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico
- le sale in cui riunirsi e tenere iniziative e pubbliche assemblee, in locali pubblici e nei limiti delle disponibilità degli stessi ovvero in altri locali messi a disposizione senza spesa per il Comune;

Art. 16- Norme Transitorie

Il presente regolamento sarà oggetto di verifica e di eventuali conseguenti modifiche che si rendessero necessarie, a seguito della sua prima applicazione, entro 12 mesi dall'insediamento dei Consigli di Partecipazione.